

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **D.L. 201/2011: ridotta a Euro 1.000 la soglia per l'utilizzo del denaro contante**

Il DL 6.12.2011 n. 201, c.d. "Salva Italia", ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011 (entrata in vigore della disposizione in commento), da un importo pari o superiore ad Euro 2.500,00 ad un importo pari o superiore ad Euro 1.000,00, il limite relativo:

- **all'utilizzo del denaro contante;**
- **all'emissione di assegni "trasferibili" (o "liberi");**
- **al saldo dei libretti di deposito al portatore.**

La disposizione in commento vieta, in altre parole, il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi, per importi pari o **superiori a 1.000,00 euro.**

### **Le sanzioni previste**

La violazione dei limiti in esame implica una **sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito** con potenziale coinvolgimento anche di colui che riceve il denaro contante. **Il legislatore ha previsto, altresì, una sanzione minima non inferiore ad Euro 3.000.** Pertanto, in relazione alle violazioni di importo pari o di poco superiori alla soglia di 1.000,00 euro, quindi, si corre il rischio di una sanzione notevolmente superiore all'importo trasferito.

Si evidenzia, inoltre, che le violazioni relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni "liberi" e libretti al portatore, **devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:**

- **al Ministero dell'Economia e delle Finanze** (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
- **all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.**

Poiché dette sanzioni gravano sugli intermediari che omettono la comunicazione suddetta vi invitiamo al rigoroso rispetto della disposizione, onde evitare spiacevoli segnalazioni da parte dello Studio scrivente.

### **Particolarità**

#### **1) Trasferimenti frazionati**

Tramite tali modifiche è stata riconosciuta l'**ammissibilità del trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale** (ad esempio, pagamento di fatture a diverse scadenze, vendite a rate...) e **non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.** In altri termini, chi dovesse effettuare uno dei pagamenti

in più momenti successivi ( esempio Euro 500,00 al giorno per tre giorni, anche non consecutivi) e la somma di questi sia riconducibile a un'unica operazione d'acquisto, attuerebbe un trasferimento di denaro comunque sanzionabile in via amministrativa. Tuttavia, non si commette alcuna violazione nel caso in cui si trattasse di acquisti di oggetti diversi anche presso lo stesso commerciante ovvero, in punti vendita differenti.

## **2) Gli atti a titolo gratuito**

Il divieto in parola trova anche applicazione ai **trasferimenti a titolo gratuito** con l' effetto che, anche una donazione, un lascito ereditario, un'offerta, un prestito tra amici e parenti dovrà seguire la regola del contante.

## **3) Le novità in materia di assegni**

Quanto agli **assegni bancari e postali**, occorre ricordare che essi sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A., muniti della clausola di non trasferibilità. Quanto agli **assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari**, devono essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. **Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”), qualunque sia l'importo, non possono circolare**, potendo essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

## **4) Le novità in materia di libretti**

L'articolo 12 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011 prevede gli stessi limiti anche per i libretti di risparmio o postali al portatore ( cioè senza intestazione o con intestazione di fantasia) che, pertanto, **andranno portati sotto i mille euro entro il 31 dicembre 2011.**

## **5) Oblazione**

**Chi ha commesso l'illecito in virtù di pagamenti in contanti oltre la soglia può mitigare l'ammontare delle sanzioni previste, avvalendosi dell'istituto dell'oblazione** ( art. 16 della legge n. 689/ 81, richiamato dall'art. 60 del D.lgs 231/2007) . In forza dell'istituto dell'oblazione è **ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta** pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Sembenotti*